Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — **Roma — Lunedì 15 Febbraio** — **Numero 37**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.	AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani		*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *n. 43 che approva il nuovo Regolamento per l'esecuzione della legge sulle Casse di risparmio* — **Relazione e Regio decreto** *che scioglie il Consiglio comunale di Peschici (Foggia) e nomina un Commissario straordinario* — **Regio decreto** *che scioglie l'Amministrazione della Congregazione di Carità di Giungano (Salerno)* — **Ministero degli Affari Esteri:** *Concessione di Sovrano* Exequatur *a Consoli* —*Disposizioni riguardanti gli Uffizi ed il personale dipendente* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario Estero — Notizie varie — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — **Bollettino meteorico —** *Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 43 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 32 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Veduto il R. decreto 4 aprile 1889 n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare) col quale fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Sentito il Consiglio della previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito nuovo regolamento per la esecuzione della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il regolamento approvato col R. decreto 4 aprile 1889 n. MMMCCXC (serie 3ª, parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1897.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

NUOVO REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge sulle Casse di risparmio

Art. 1.

Gl'Istituti, che si propongono i fini indicati dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª), per acquistare la personalità giuridica ed il titolo di Casse di risparmio ai sensi della legge medesima, debbono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo del Prefetto della provincia, apposita istanza, corredata dei documenti indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le Casse istituite da associazioni di persone devono unire alla istanza:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le determinazioni prescritte dall'articolo 2 della legge e dal presente regolamento;

b) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa nella somma stabilita dall'atto costitutivo e dallo statuto, che non dev'essere inferiore a lire 3000, giusta l'articolo 3 della legge.

Art. 3.

La Cassa fondata da un Corpo morale o col suo concorso, deve esibire, insieme all'istanza:

a) una copia autentica delle deliberazioni, in forza delle quali è costituita la Cassa, prese dall'assemblea o dal Consiglio che ha la rappresentanza legale del Corpo morale, ed approvate dall'autorità competente in conformità della legge che lo governa;

b) lo statuto della Cassa, contenente le determinazioni prescritte dall'articolo 2 della legge e dal presente regolamento, debitamente approvato nelle forme suddette;

c) il certificato dell'eseguito deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione del primo fondo di dotazione della Cassa, come alla lettera b, dell'articolo 2 del presente regolamento.

Art 4.

L'atto costitutivo della Cassa di risparmio, oltre le prescrizioni indicate dall'articolo 2 della legge, deve determinare:

1° il primo fondo di dotazione della Cassa, costituito in denaro nella misura non inferiore a lire 3000, ed i modi con i quali è raccolto;

2° i tempi, i modi e la misura del rimborso del fondo di prima dotazione, dopo la formazione della massa di rispetto, alle persone ed ai Corpi morali che lo hanno fornito, quando tale rimborso sia pattuito;

3° la costituzione del patrimonio separato e dell'amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore, quando questo sia un Corpo morale;

4° le istituzioni di carattere economico delle quali la Cassa avrà la gestione, indicando esattamente i mezzi, i fini ed il modo di essere delle medesime, ed altresì i titoli da cui esse hanno origine.

Art. 5.

Lo statuto della Cassa, in relazione alle norme prescritte dall'ultimo capoverso dell'articolo 2 ed alle altre disposizioni della legge, deve determinare:

1° *rispetto ai depositi:*

a) la misura minima dei versamenti, ed i limiti, ove si intenda stabilirli, oltre i quali il credito di ciascun librotto nominativo cessa di esser fruttifero;

b) il limite massimo e minimo di ciascun versamento, ed il limite del credito fruttifero per i depositi fatti nella categoria speciale di libretti ai sensi dell'articolo 8 della legge;

c) i caratteri distintivi dei depositi a titolo di risparmio e di quelli in conto corrente;

d) le norme per la fissazione del saggio d'interesse sui depositi ordinari e straordinari, e del saggio più alto su quelli della categoria speciale di libretti di cui alla lettera b), quando questa sia stata creata;

2° *rispetto ai libretti:*

a) la forma della loro emissione, se cioè siano nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore;

b) le norme speciali consentite dall'articolo 10 della legge, che la Cassa intendesse stabilire per facilitare la emissione dei duplicati dei libretti che rappresentano un deposito non superiore a 100 lire.

c) quando s'intenda istituire una categoria speciale di libretti nominativi ai sensi dell'articolo 8 della legge, la designazione degli Istituti di beneficenza e delle classi di persone che potranno giovarsene e la proporzione di questa categoria di libretti con la somma totale depositata;

3° *rispetto ai rimborsi:*

a) la misura massima delle somme rimborsabili a vista;

b) i termini per i rimborsi di somme maggiori;

4° *rispetto all'amministrazione:*

a) se le funzioni di direttore assunte da uno degli amministratori saranno gratuite o daranno diritto a compenso, e l'ammontare di esso;

b) l'ammontare delle medaglie di presenza, nel caso che siano consentite ai termini dell'articolo 12;

5° *rispetto all'impiego:*

a) la enumorazione precisa e compiuta dei modi nei quali potranno essere impiegati i capitali amministrati;

b) la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività dei mutui e conti correnti con ipoteca;

c) la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività degli impieghi o mutui a Corpi morali;

6° *rispetto all'attribuzione degli utili netti:*

a) la destinazione del decimo degli utili non attribuiti alla formazione ed all'aumento della massa di rispetto;

b) la parte di utili e la destinazione di essa, dopo che la massa di rispetto ha raggiunto il limite fissato dall'articolo 17 della legge;

7° *rispetto alla riforma e alle modificazioni dello statuto:*

a) i casi nei quali la riforma può essere promossa da una minoranza dell'assemblea dei soci; le proporzioni della minoranza rispetto al numero totale dei soci, e le norme regolatrici dell'esercizio di tale iniziativa;

b) i casi e le norme di riforma e di modificazione delle Casse di fondazione mista.

Art. 6.

Il Prefetto, nel termine di otto giorni dalla ricevuta della istanza di cui all'articolo 1°, trasmette al Ministero l'istanza ed i documenti a corredo di essa, aggiungendo le sue osservazioni ed il suo avviso in merito alla medesima.

Art. 7.

Il Ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire la situazione giuridica dell'ente che si vuole istituire e l'adempimento delle disposizioni della legge. Esso ha altresì la facoltà di proporre tutte le modificazioni e le varianti allo statuto ed all'atto costitutivo, che ravviserà necessarie per renderlo conforme alla legge ed alle disposizioni del presente regolamento, ed a tutela dell'interesse pubblico.

Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione, l'atto costitutivo e lo statuto sono pubblicati nel Bollettino ufficiale degli Istituti di previdenza, e nel termine di un mese dalla data del Regio decreto predetto.

Avvenuta la detta pubblicazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio consente lo svincolo del deposito di cui nella lettera b) dell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 9.

Per l'approvazione della riforma e delle modificazioni successive agli statuti delle Casse di risparmio si applicano la procedura e le norme stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 10.

Le persone elette all'ufficio di amministratori delle Casse di risparmio, le quali all'atto della elezione hanno obbligazioni con esse, debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio, o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, gli amministratori che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadranno dall'ufficio.

La decadenza è proclamata dal Consiglio d'amministrazione il quale ne deve riferire all'assemblea dei soci nella prima adunanza, od all'ente che aveva eletto il consigliere decaduto, per la sostituzione.

Art. 11.

Non possono assumere l'amministrazione delle Casse di risparmio, ai sensi dell'articolo 4 della legge, il sindaco e gli altri componenti della Giunta comunale, della Giunta provinciale amministrativa e della Deputazione provinciale, rispettivamente della città e della provincia in cui ha sede ed opera la Cassa di risparmio.

Art. 12.

La medaglia di presenza, consentita in via eccezionale dall'articolo 6 della legge, può essere assegnata soltanto dalle Casse di risparmio che amministrino un capitale (depositi e patrimonio), di almeno cinque milioni di lire, e dev'essere limitata ai giorni di servizio dei consiglieri di turno ed alle adunanze effettive del Consiglio d'amministrazione.

Art. 13.

Gl'Istituti di beneficenza, in favore dei quali può essere istituita la categoria speciale di libretti nominativi di che nell'articolo 8 della legge, comprendono, oltre alle Opere pie, anche le Società operaie di mutuo soccorso.

Nelle classi di persone, alle quali può essere assicurato il detto vantaggio, debbono comprendersi anche tutti coloro che attendono a lavori manuali o prestano servizio ad opera o giornata o gl'insegnanti elementari.

La proporzione dei libretti di questa categoria speciale non può oltrepassare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi.

Art. 14.

I depositi in conto corrente debbono essere specificatamente distinti da quelli a risparmio, per la forma e per le indicazioni del libretto, per le norme dei rimborsi con *chèques* a vista e la termine e per la misura dell'interesse.

Art. 15.

Lo statuto di ciascuna Cassa di risparmio determinerà le modalità secondo le quali dovrà essere fatta per iscritto l'opposizione prescritta dall'articolo 12 della legge.

Art. 16.

La determinazione dei modi d'impiego da farsi nello statuto dev'essere tassativa; nessun impiego potrà essere consentito dal Consiglio d'amministrazione che non si trovi fra essi indicato.

Nella determinazione e nella scelta dei modi suddetti si deve curare che gl'impieghi presentino i requisiti della sicurezza e della facile riscossione e realizzazione.

Art. 17.

Le Casse di risparmio debbono tenere, oltre gli altri libri di contabilità, il libro giornale nel quale siano registrate quotidianamente tutte le operazioni dell'Istituto. Esse debbono fare annualmente e nel termine stabilito dai rispettivi statuti per la compilazione dei rendiconti, l'inventario dell'attivo e del passivo.

Il giornale può anche essere tenuto in forma riassuntiva purchè in tal caso la descrizione analitica dei fatti amministrativi risulti da libri speciali corrispondenti alle varie sezioni delle operazioni dell'Istituto. Gli elementi dell'attivo e del passivo, di cui non possono nell'inventario riprodursi le particolarità, vi saranno enunciati sinteticamente, facendo però richiamo ai relativi registri computistici.

I rendiconti annuali e gli inventari debbono essere firmati dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ai sindaci o revisori, dal direttore e dal ragioniere.

Le Casse di risparmio debbono inoltre tenere un registro, nel quale siano trascritti i verbali delle deliberazioni dei Consigli d'amministrazione, firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, colla facoltà nei consiglieri intervenuti di fare ivi constare del loro eventuale dissenso.

Un altro registro debbono tenere le Casse di risparmio fondate da Società per trascrivervi le deliberazioni delle assemblee dei soci, le quali saranno firmate dal presidente e dal segretario.

Per il libro giornale, per quello degli inventari e pei registri delle deliberazioni di cui al presente articolo, dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23 e 25 del Codice di commercio.

Art. 18.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. Decreto di approvazione degli statuti e delle modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio.

La vigilanza sulle Casse di risparmio è esercitata dal Ministero per mezzo dell'esame delle situazioni semestrali dei conti, dei rendiconti annuali e degli altri documenti prescritti dal presente regolamento, e per mezzo d'ispezioni eseguite dai prefetti e dagli ispettori governativi.

Le ispezioni sono ordinarie o periodiche e straordinarie.

Art. 19.

Quando al Ministero risulti che il Consiglio d'amministrazione o l'assemblea dei soci di una Cassa di risparmio abbia preso una deliberazione contraria alla legge, al regolamento o allo statuto, promuoverà, mediante decreto ministeriale e sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento della deliberazione stessa, se l'Ente che l'ha emessa rifiuta di revocarla.

In tal caso il Ministero deve avvertire l'Istituto che è in corso il provvedimento e che, intanto, rimane sospesa l'esecuzione della deliberazione.

Art. 20.

I Prefetti, quando hanno argomento per credere che una Cassa di risparmio devii dalle norme del suo statuto o violi le disposizioni della legge e del presente regolamento, ovvero sia per venir meno a' suoi impegni, debbono avvertirne immediatamente il Ministero, il quale potrà commettere ad essi l'incarico di eseguire le ispezioni ed i riscontri che reputasse necessari sui detti Istituti.

In caso di tale gravità ed urgenza che non permetta di riferirne al Ministero ed aspettare le sue determinazioni, i Prefetti possono intraprendere, per propria iniziativa, tali ispezioni e riscontri, avvertendone immediatamente il Ministero.

Art. 21.

Le ispezioni periodiche si praticano di regola una volta all'anno e si compiono mercè gli opportuni riscontri dei registri, del portafoglio e della cassa degli Istituti.

Esse debbono mirare in particolar modo all'accertamento:

1° della corrispondenza dei libri e registri dell'Istituto con le situazioni semestrali e con i rendiconti annuali;

2° dei titoli di credito, dei valori e del danaro risultanti dalle scritture;

3° dell'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto rispetto ai depositi, ai modi d'impiego, al fondo di riserva;

4° del buon andamento generale dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto.

L'ispettore nella verifica del portafoglio deve determinare lo stato delle cambiali in sofferenza e l'entità delle cambiali riscontate presso terzi, nonchè porre speciale avvertenza alle ripetute integrali rinnovazioni delle cambiali, nei casi in cui queste rinnovazioni sono ammesse dallo statuto.

Quando il Ministero ravvisi la necessità di una ispezione straordinaria, l'ispettore dovrà fare un'inchiesta completa ed esauriente sovra ogni parte della gestione.

Art. 22.

Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita

nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue nei giorni seguenti senza interruzione, con quelle precauzioni che gli ufficiali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ed il direttore di essa, o coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli ufficiali che hanno l'incarico della ispezione, e debbono far assistere alla ispezione il capo di questi servizi ai quali si riferisce il riscontro.

Art. 23.

I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali del Governo e quelli dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli interessati, a ciascun dei quali è libero di farvi inserire le dichiarazioni che giudicasse opportune.

Quando dalla ispezione resultino fatti che costituiscono le contravvenzioni previste dall'articolo 29 della legge, verrà per essi steso un processo verbale separato che dovrà essere trasmesso dal Ministero all'autorità giudiziaria.

Il processo verbale della ispezione deve essere spedito entro 5 giorni dalla chiusura di essa al Ministero, insieme ad una relazione nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni o i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti, debbono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale della ispezione viene rilasciata all'amministrazione dell'Istituto, agli effetti dell'articolo 24, secondo alinea, della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione nella sua più vicina adunanza ed anche prima se dalla ispezione risultino fatti gravi

Devono pure essere presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero che i risultati della ispezione abbiano provocato.

Art. 24.

Quando si verifichi il caso della perdita della metà del patrimonio previsto dall'articolo 26 della legge, il Ministero per usare della facoltà di promuovere il decreto di scioglimento e di liquidazione dell'Istituto, fa prima convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per interpellarla se intende ricostituire il capitale, ai sensi della legge suddetta; eguale interpellanza rivolge agli enti fondatori, allorchè la Cassa è stata istituita da Corpi morali o col concorso di essi.

Art. 25.

Se viene stabilito di ricostituire il capitale, il Ministero ne determinerà la misura, tenendo conto dell'ammontare del patrimonio distrutto e della somma dei depositi: in nessun caso il capitale ricostituito dovrà essere inferiore al primo fondo di dotazione dell'Istituto. Della sua ricostituzione dev'essere fornita la prova al Ministero prima della scadenza del termine fissato dalla legge.

Art. 26.

Qualora si verifichi la sospensione dei pagamenti di una Cassa di risparmio, il Ministero ha facoltà di affidare temporaneamente la gestione della Cassa a un Commissario straordinario fino all'insediamento del Commissario regio.

Art. 27.

Nei casi di scioglimento del Consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio, il Commissario regio assume l'amministrazione dell'Istituto e sospende il rimborso dei depositi per un periodo non maggiore di 15 giorni. Esso deve riferire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'Istituto.

Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, il Commissario regio deve conseguire la preventiva approvazione del Ministero.

Art. 28.

Appena composto il nuovo Consiglio d'amministrazione, il Commissario regio lo convoca per dichiararlo costituito ed immetterlo nell'esercizio delle funzioni, con la consegna dell'ufficio, dei titoli, valori e numerario esistenti in cassa. Di tutto ciò è esteso processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti, in triplice esemplare, di cui uno è depositato nell'archivio dell'Istituto, uno è inviato al Ministero ed uno rimane presso il Commissario regio.

Art. 29.

Quando sia con Regio decreto ordinata la liquidazione di una Cassa di risparmio, il Ministero di agricoltura, industria e commercio nomina il liquidatore e fissa il giorno e l'ora in cui i depositanti e gli altri creditori di essa, entro 20 giorni dalla data del decreto di liquidazione, debbono adunarsi per la nomina dei membri di una Commissione di sorveglianza, dei quali stabilisce il numero.

Art. 30.

Il liquidatore può essere sostituito in caso di morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, rinuncia o revocazione.

Nell'assumere l'ufficio il liquidatore deve conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 200 del Codice di commercio.

Alla formazione dell'inventario e del bilancio assiste un ispettore governativo.

Art. 31.

Agli amministratori che cessano dal mandato per effetto della nomina del liquidatore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 211 e 212 del Codice di commercio.

Art. 32.

I liquidatori non possono intraprendere alcuna nuova operazione: contravvenendo a questo divieto sono responsabili personalmente per le operazioni intraprese.

Le facoltà dei liquidatori, in quanto non è altrimenti stabilito nel presente regolamento, sono quelle indicate nell'articolo 203 del Codice di commercio per i liquidatori delle Società commerciali.

Art. 33.

La Commissione di sorveglianza è composta di non meno di tre e non più di nove membri, uno dei quali sarà un rappresentante delegato dall'ente fondatore o dall'assemblea dei soci e gli altri saranno eletti a maggioranza relativa fra i depositanti e gli altri creditori della Cassa in un'adunanza di essi convocata e presieduta dal liquidatore.

Il liquidatore deve subito notificare agli eletti la loro nomina.

Sono incompatibili all'ufficio di membri della Commissione coloro che abbiano obbligazioni di qualsiasi natura o liti con la Cassa.

Non sono ammessi alla votazione i depositanti e gli altri creditori che abbiano un credito di cinque lire o meno. Quando il numero dei depositanti sia superiore a 1000, il Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, nello indire le elezioni della Commissione di sorveglianza, stabilisce la misura del credito minimo occorrente per partecipare alla votazione. In nessun caso possono essere esclusi da essa coloro che abbiano un credito superiore alle lire 50.

Art. 34.

Per essere ammessi all'adunanza, i depositanti debbono dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione dei loro libretti se questi sono al portatore. Anche gli altri creditori della Cassa debbono fornire la dimostrazione di tale loro qualità. Il liquidatore deve accertare la identità dei depositanti, i libretti dei quali sono nominativi.

Gl'Istituti di credito e i Corpi morali, i quali siano creditori della Cassa, debbono indicare in iscritto al liquidatore il nome della persona che li rappresenterà nell'adunanza dei creditori.

I depositanti chiamati a far parte della Commissione, i quali siano possessori di libretti al portatore, debbono convertirli in libretti nominativi o depositarli presso la Cassa finchè durano in ufficio.

Decade dall'ufficio di membro della Commissione di vigilanza quello fra gli eletti dall'assemblea dei depositanti ed altri creditori che cessi di essere creditore della Cassa o venga a trovarsi nei casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo precedente.

Se la Commissione è composta di cinque membri o meno, il liquidatore provvederà alle vacanze verificatesi per qualsiasi motivo fra i rappresentanti dei depositanti e degli altri creditori, convocandone entro otto giorni l'adunanza affinchè proceda con le forme e le limitazioni determinate dall'articolo precedente, alla sostituzione dei membri mancanti: se è composta di più di cinque membri, si procede colle stesse norme alla surrogazione soltanto nel caso che i membri mancanti siano due o più.

Nello stesso termine si provvederà alla surrogazione del rappresentante delegato dall'ente fondatore o dall'assemblea dei soci, che venga a cessare dall'ufficio; il liquidatore curerà di dare immediato avviso dell'avveratasi mancanza agli interessati affinchè provvedano, ai termini dell'articolo precedente, alla surrogazione.

Art. 35.

Entro 5 giorni dalla notificazione della nomina, i membri della Commissione di sorveglianza debbono eleggere il presidente e darne notizia al Ministero.

Il presidente rappresenta la Commissione nelle sue relazioni col liquidatore e col Ministero.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello fra i commissari che fu nominato col maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, ha prevalenza quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del Codice di procedura civile.

Il liquidatore interviene con voto consultivo alle sedute della Commissione, le cui deliberazioni sono trascritte in apposito registro da tenersi a norma dell'articolo 17.

Art. 36.

La Commissione di sorveglianza decide sulle proposte del liquidatore concernenti:

a) l'alienazione a trattativa privata degli immobili di proprietà dell'Istituto dopo di avere infruttuosamente sperimentata l'asta;

b) le transazioni e i compromessi coi debitori;

c) il metodo di riscossione delle cambiali;

d) l'alienazione dei titoli, valori e mobili di pertinenza dell'Istituto;

e) il riscatto e la vendita dei valori dati in pegno;

f) l'assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui.

Essa può essere interpellata dal liquidatore sopra altri affari concernenti la liquidazione; e può deliberare che siano promossi gli atti di esecuzione dei beni mobili ed immobili di debitori che non siano stati escussi ancora dal liquidatore.

Art. 37.

Le deliberazioni della Commissione di sorveglianza debbono essere trasmesse al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro due giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese.

Il Ministero ha facoltà di sospendere, nei giorni dell'arrivo del verbale, l'esecuzione di quelle deliberazioni che fossero contrarie alla legge o ai legittimi interessi della liquidazione.

Art. 38.

La Commissione di sorveglianza deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

Art. 39.

Ciascuno dei membri della Commissione di sorveglianza ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione della liquidazione e di fare riscontri di cassa.

Il presidente di essa ha facoltà di chiedere al Ministero i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse dei creditori dell'Istituto.

Art. 40.

Ogni mese il liquidatore deve riferire al Ministero sull'andamento della liquidazione e sullo stato di essa secondo le norme che il Ministero stesso gli prescriverà. Egli deve inoltre compilare e trasmettere al Ministero la situazione semestrale dei conti: e se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio il liquidatore deve compilare e trasmettere eziandio il rendiconto o bilancio consuntivo nelle forme prescritte dallo statuto della Cassa.

Art. 41.

Il liquidatore deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione tutte le somme che verrà realizzando dalla liquidazione dell'attivo, ritenendo soltanto quanto occorre per i bisogni giornalieri del servizio.

Il Ministero stabilirà il massimo della somma che può rimanere presso la Cassa e designerà l'Istituto presso il quale debbono essere depositate le somme disponibili. Ciascun deposito sarà denunziato dal liquidatore al Ministero e alla Commissione di sorveglianza, la quale ne prenderà atto nei processi verbali delle sue adunanze, richiamandovi il documento che fa fede dell'eseguito deposito.

Il Ministero di sua iniziativa o sopra proposta del liquidatore o della Commissione di sorveglianza, può anche prescrivere che siano depositati presso un Istituto di emissione, i titoli e i documenti di proprietà della Cassa.

Le somme e i titoli depositati non possono essere ritirati senza il voto della Commissione di sorveglianza e l'autorizzazione del Ministero.

Art. 42.

A misura che vengono realizzandosi le attività dell'Istituto, il liquidatore può, sentita la Commissione di vigilanza o coll'autorizzazione del Ministero, disporre parziali distribuzioni ai depositanti ed agli altri creditori chirografari.

A tale uopo il liquidatore formerà il bilancio alla data cui si riferisce la ripartizione e lo stato di ripartizione, indicando in quest'ultimo la quota percentuale spettante a ciascun creditore, e la somma rispettiva del credito.

Art. 43.

Il bilancio e lo stato di ripartizione parziale o finale formati dal liquidatore, sono approvati dal Ministero: dopo di che sono depositati al Tribunale civile, e pubblicati nelle forme stabilite dall'articolo 94 del Codice di commercio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari i creditori ed i soci possono proporre i loro reclami con atto depositato nella cancelleria del Tribunale civile, e del deposito è data notizia nel detto giornale.

Trascorsi giorni 15 dopo i 30 assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori ed i soci hanno diritto d'intervenire, e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 44.

Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e lo stato di ripartizione s'intendono approvati da tutti i creditori e dai

soci, ed il liquidatore, salvo la distribuzione dell'attivo, è liberato.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

Art. 45.

Il fondo disponibile, dopo aver rimborsato integralmente tutti i depositi con gl'interessi corrispondenti e soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Istituto, vien diviso in parti proporzionali a ciascuna quota od azione del fondo di dotazione, e rimborsato ai soci od agli enti fondatori, nei limiti della somma rispettivamente da essi versata, salvo che lo statuto della Cassa non disponga diversamente.

Quando il fondo di dotazione sia stato rimborsato prima della liquidazione, o quando, eseguito il rimborso di cui sopra, rimanga un fondo disponibile, questo è erogato secondo le prescrizioni dello statuto.

Le Casse i cui statuti non contengano disposizioni in proposito, debbono introdurvele nel termine stabilito dall'articolo 31, n. 4, della legge.

Art. 46.

Le somme spettanti ai creditori ed ai soci, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo 43, devono essere depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, colla indicazione del nome del proprietario, o dei numeri dei libretti se questi sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata od al possessore, ritirando il titolo.

Art. 47.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di che nell'articolo precedente, i libri della Cassa di risparmio cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale civile.

Chiunque vi abbia interesse può esaminarli, purchè anticipi le spese occorrenti.

Art. 48.

Gli onorari e le indennità al Commissario regio e al liquidatore sono pagate dall'Istituto nella misura stabilita dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ai Commissari regi è attribuita una indennità giornaliera, graduata secondo la importanza dell'Istituto, non mai superiore alle lire 20, e vengono rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno.

Ai liquidatori, oltre la indennità giornaliera come sopra stabilita, e al rimborso delle spese di viaggio, viene corrisposta una provvisione sull'ammontare della realizzazione delle attività non rappresentate da buoni del Tesoro o da titoli quotati alla Borsa.

La provvisione, la quale non potrà mai, congiuntamente alla indennità giornaliera, superare una somma corrispondente a lire 30 al giorno, sarà determinata dal Ministero a periodi mensili o trimestrali, avuto riguardo alla entità e difficoltà delle operazioni compiute dal liquidatore nel mese o nel trimestre.

La provvisione sarà pagata di regola al liquidatore al termine della liquidazione e senza decorrenza di interessi. In caso però di morte del liquidatore, sarà pagata per intero agli eredi di lui; e nel caso di dimissione per motivi riconosciuti giusti dal Ministero, ne sarà pagata al liquidatore la metà, rimettendo il pagamento dell'altra metà a liquidazione finita.

Art. 49.

I rendiconti annuali da trasmettersi al Ministero di agricoltura, industria e commercio debbono rappresentare una chiara e fedele esposizione della gestione dell'Istituto; cioè il movimento particolareggiato dei depositi, distinti secondo le varie categorie di essi; gl'impieghi secondo i diversi modi consentiti dallo statuto; gli utili conseguiti; le perdite subìte, con l'indicazione delle cause; le spese di ogni sorta sostenute nell'esercizio; e la ripartizione degli utili netti. Il rendiconto suddetto dev'essere corredato di una relazione del Consiglio d'amministrazione, che illustri le cifre in esso esposte e dia conto dell'andamento della Cassa e della gestione delle altre istituzioni da essa dipendenti.

Un riassunto dei rendiconti è pubblicato nel Bollettino delle Casse di risparmio.

Art. 50.

La situazione dei conti deve essere trasmessa al Ministero entro i primi quindici giorni del mese successivo alla fine del semestre a cui la situazione si riferisce. Essa deve produrre le risultanze di ciascun conto dell'azienda: cioè patrimonio, depositi, impieghi, spese, ecc.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, è stabilito il *Modello* a cui dev'essere conformata la situazione semestrale suddetta: la quale deve essere certificata conforme alla verità, con dichiarazione sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal consigliere che ne fa le veci, dal direttore e dal ragioniere dell'Istituto.

Il riassunto della situazione semestrale di ciascun Istituto è pubblicato nel Bollettino delle Casse di risparmio.

Art. 51.

Quando le Casse non trasmettono la situazione semestrale ed il rendiconto annuale, nei termini stabiliti dagli articoli 27 della legge e 50 del presente regolamento, il Ministero ha facoltà di inviare presso di esse un ispettore per compilare di ufficio i detti documenti.

Art. 52.

Con decreto Reale sarà stabilito il contributo delle Casse di risparmio nelle spese occorrenti per la pubblicazione dei loro atti e delle loro situazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 53.

Per le Casse di risparmio le quali, alla data della pubblicazione del presente regolamento, sono in liquidazione, si provvederà alla nomina della Commissione di sorveglianza entro venti giorni dalla data medesima.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
GUICCIARDINI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 31 gennaio 1897, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Peschici (Foggia).*

SIRE!

Da un'inchiesta eseguita nel Comune di Peschici è risultato che gli atti di quell'Amministrazione comunale, più che ai veri bisogni del paese, erano ispirati a ragioni di favoritismo e di partigianeria, con sperpero del pubblico denaro.

Nell'ufficio comunale poi è stato constatato che il disordine e la confusione non potrebbero essere maggiori ed è a deplorare che, coi mezzi ordinari di un'oculata ed assidua vigilanza, non si sia riusciti ad impedire, o quanto meno attenuare, a tempo opportuno, i gravi inconvenienti che hanno ridotto a mal punto le condizioni economiche e finanziarie di quella civica azienda.

In questo stato di cose s'impone la necessità dello scioglimento del Consiglio comunale, nella fiducia che l'opera del Commissario straordinario, come varrà alla sistemazione dei vari servizi pubblici, pur troppo abbandonati, gioverà anche alla pacificazione degli animi molto eccitati dalle lotte di partito.

Mi onoro perciò sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto che scioglie il Consiglio comunale di Peschici e nomina un Commissario straordinario per la provvisoria Amministrazione, a norma di legge.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Peschici, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Alfonso La Piccirella è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto il rapporto con cui il Prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di Carità di Giungano per gravi irregolarità constatate da inchiesta;

Veduti gli atti;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Giungano è sciolta e la gestione temporanea è affidata, a norma di legge, alla locale Giunta municipale.

Il Ministro proponente è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sua Maestà il Re, nelle udienze delli 7, 17 e 24 gennaio 1897, si è degnato di accordare il Sovrano *Exequatur* ai signori:

Saintjust de Teulada Giuseppe, console di Turchia in Cagliari.

Gianazzo di Pamparato conte Vittorio E., console della repubblica di S. Marino in Torino.

Barret de Nazaris Marcellino, console degli Stati Uniti di Venezuela in Torino.

Loghadès bey, console generale di Turchia a Napoli.

Levi Giorgio, id. di Persia in Roma.

Disposizioni *riguardanti gli Uffizi e il personale dipendenti dal Ministero degli affari esteri.*

Personale diplomatico.

Con decreto Ministeriale del 17 gennaio 1897:

Bosdari conte Alessandro, addetto di legazione, assegnategli le funzioni di segretario di legazione col titolo di segretario di legazione.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 27 dicembre 1896:

Petich cav. Luigi, console di 1ª classe in aspettativa per ragioni di servizio, collocato in disponibilità dal 1° dicembre 1896.

Con decreto Ministeriale del 28 dicembre 1896:

Siciliani Vittore, vice console di 3ª classe a Porto Said, trasferito a San Paolo.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 7 gennaio 1897:

Fait Alberto, autorizzata la nomina ad agente consolare in Punta Arenas (Costarica).

Con decreto Ministeriale dell'8 gennaio 1897:

Levante Luigi, autorizzata la nomina ad agente consolare in Alessandretta.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del saggio.*

Con decreto Reale 21 gennaio u. s. il verificatore di 2ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, sig. Penza Giuseppe, è stato collocato a riposo dietro sua domanda per anzianità di servizio con decorrenza dal 1° marzo p. v., e con decreto stessa data è stato pure collocato a riposo, per ragioni di età, il verificatore di 4ª classe sig. Beccaria Ottaviano a datare dal 1° marzo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Pietroburgo, 12 febbraio, ai giornali austriaci:

Tutta la stampa russa giudica gravissima la situazione in Oriente, in seguito all'intervento della Grecia negli affari di Candia. Tranne pochi giornali conservatori, come il *Grazdanin*, i quali consigliano all'Europa di interdire alla Gre-

cia l'intervento armato a Creta perchè questo potrebbe provocare una situazione pericolosissima per la pace europea, tutti gli altri giornali addossano alla Porta la responsabilità della gravità del momento, e dicono essere oramai assodato dalle stesse informazioni dell'ambasciata russa a Costantinopoli che fu il governo turco a provocare direttamente i recenti avvenimenti sanguinosi di Creta allo scopo di rendere impossibile l'attuazione delle riforme accordate all'isola.

« Corrono poi le voci più contraddittorie sull'atteggiamento che prenderà il Governo russo di fronte alla situazione. È certo che lo Czar si mostra molto impressionato e di mal umore verso la Porta; ma, d'altro canto, tiene fermo il principio che l'Europa può conseguire il suo intento, cioè a dire, l'introduzione di riforme generali senza turbare lo *statu quo* in Oriente. Si afferma che da più giorni v'è un vivo scambio di dispacci con Parigi. »

***

Pure da Pietroburgo si telegrafa alla *Kölnische Zeitung:*

« Nei circoli politici russi si considera come molto seria l'attuale situazione tanto più che rinnovandosi dei disordini sanguinosi in Turchia, tanto la Russia quanto l'Inghilterra sarebbero decise di intervenire ciascuna per proprio conto.

Dato il caso, la Russia, cedendo alle eventuali richieste della Porta, preverrebbe l'Inghilterra alla scopo di proteggere la Turchia. Anzi la Russia, all'occorrenza, ricorrerebbe anche all'espediente dell'occupazione. La Russia si assumerebbe pure di riordinare le finanze turche. »

***

L'ufficioso *Lloyd* di Pest pubblica la seguente nota:

« La grande dimostrazione fatta in occasione della partenza della flottiglia greca, sotto il comando del principe Giorgio, perde ogni importanza se si pensi che la pace e la guerra non dipendono dal volere della Grecia. Gli avvenimenti di Creta non bastano per indurre le Potenze a modificare le loro intenzioni riguardo alla questione orientale, dirette al mantenimento dello *statu quo* nell'Impero ottomano.

La pace europea non è punto compromessa dopo la partenza della flottiglia greca. Se il 10 corr. le Potenze erano decise a mantenere la pace e di insistere energicamente per l'introduzione delle riforme da loro stesse elaborate e tendenti a mantenere intatto l'impero ottomano, esse non cambiarono questa loro decisione dopo gli ultimi fatti.

Non sovrasta dunque alcun pericolo di guerra, nemmeno dopo le notizie messe in giro sull'atteggiamento che la Francia e la Russia assumerebbero nella questione. Queste Potenze non vorranno certamente staccarsi dalle altre.

Il ministro francese degli esteri, Hanotaux, poco tempo fa col mezzo dell'ambasciatore barone de Courcel ha esposto al gabinetto inglese il suo programma politico riguardo alla questione orientale, programma che si basa sui seguenti punti principali: Mantenimento dell'integrità della Turchia, nessuna azione isolata, nessun condominio. Riguardo alla Russia non si è manifestato alcun sintomo da far supporre che il Governo russo pensi di staccarsi dalle altre Potenze nell'intento di risolvere le questioni pendenti. »

***

Il *Temps* di Parigi, del 13 febbraio, dopo aver esaminato e studiato i molti telegrammi che si sono pubblicati in questi ultimi giorni, conclude che la situazione in Oriente è presentemente questa:

« Le Potenze sarebbero d'accordo per mantenere lo *statu quo* in Creta e non permettere alla Grecia di agire.

« La Turchia ha risposto alle Potenze che consentiva a non inviare rinforzi a Creta a patto che l'Europa si impegni di far rispettare i suoi interessi.

« I negoziati riguardano presentemente i mezzi di esecuzione. Si esaminano le diverse eventualità possibili e specialmente quelle in cui la Grecia si decidesse ad agire. Quali mezzi di coercizione si impiegheranno?

« I legni greci sono arrivati alla Canea ma si tengono all'infuori delle flotte europee e non fanno nulla attualmente ».

***

Un telegramma da Sofia ai giornali di Vienna dice che la Bulgaria fa delle pratiche presso varie Potenze per ottenere la trasformazione del Principato in Regno.

Lo stesso telegramma smentisce categoricamente che la Bulgaria sia disposta ad alimentare turbolenze nella Macedonia, perchè si è fatto sapere al Principe Ferdinando che le Potenze non lo riconoscerebbero giammai come Re se provocasse delle complicazioni o dei disordini nella penisola dei Balcani.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero ieri sera un pranzo al quale furono invitate le LL. EE. le Collaresse dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, le signore mogli delle LL. EE. i Ministri e Sotto Segretarii di Stato, già presentate alle LL. MM., le dame di Corte di servizio ed i personaggi delle RR. Case con le loro signore.

Dopo il pranzo le LL. MM. tennero circolo.

Esposizione di Torino. — Nell'aula del Parlamento Subalpino si riunì a Torino, sotto la presidenza di S. A. R. il Duca d'Aosta, il Comitato generale dell'Esposizione nazionale nel 1898.

V'intervennero S. A. R. il Duca di Genova, le autorità e moltissimi cittadini.

L'on. Villa fece la relazione dei lavori del Comitato, presentando il bilancio, i disegni dei fabbricati ed i risultati dell'aggiudicazione dei lotti.

Inaugurazione. — Presente il Prefetto e le altre autorità, fu ieri, a Carrara, inaugurato il Ricovero degli inabili al lavoro, cui S. M. il Re elargì tremila lire e che prenderà il nome di *Principessa Elena* datogli nella fausta occasione delle sue nozze col Principe di Napoli.

Cambi doganali — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 15 febbraio, a lire 105,40.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 15 a tutto il 21 febbraio, per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 105,40.

Marina mercantile. — Il giorno 12 il piroscafo *Duca di Galliera*, della Veloce, da Barcellona proseguì pel Plata, ed il piroscafo *Rosario*, della Veloce, da Rio Janeiro partì per Pietroburgo. Ieri l'altro il piroscafo *Manilla*, della N. G. I, da Buenos-Ayres partì per Genova e ieri il piroscafo *Bisagno*, anche della N. G. I., da Penang proseguì per Bombay.

Necrologio. — Ieri l'altro, alle ore 14,40, dopo lunga e penosa malattia è morto a Venezia il commediografo Giacinto

Gallina, autore di numerose commedie, tanto applaudite dai differenti pubblici italiani e stranieri.

Egli è morto a 44 anni, mentre la vivacità dell'ingegno non lasciava dubitare che altri gioielli egli avrebbe aggiunto alla letteratura comica, che di tanti capilavori fu arricchita da lui.

La di lui morte è un lutto per la città di Venezia, che lo amava come uno dei figli che più la onorarono, e pel teatro italiano.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Valle — *Luigi XI*, ore 21.

Nazionale — *Il Cuore e la Mano*, ore 21.

Quirino — *Il Mulatto*, ore 21.

Manzoni — *Conte di Monte Cristo*, ore 21.

Metastasio — Spettacolo straordinario, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 14. — Il *Fremdenblatt* ha da Pola che l'incrociatore *Elisabeth* e quattro torpediniere ricevettero l'ordine telegrafico di tenersi pronte a partire.

VIENNA, 14. — La *Neue Freie Presse* ha da Bucarest: « Il deputato Epurescu svolse alla Camera un'interpellanza, chiedendo se la Rumania sia preparata ad ogni eventualità di guerra e se il Governo abbisogni di crediti straordinarii.

« Il Presidente del Consiglio rispose che non crede alla guerra, poichè l'incidente di Candia rimarrà localizzato.

« Tuttavia il Ministro della guerra chiese un credito di tre milioni di franchi per munizioni. »

COSTANTINOPOLI, 14. — Dopo la partenza della flottiglia greca di torpediniere dal Pireo per l'isola di Candia, si adunò il Consiglio degli Ammiragli.

La Squadra ottomana, ancorata a Costantinopoli, ricevette l'ordine di tenersi pronta per partire.

Si ha anche intenzione di riunire tredici torpediniere che stazionano a Costantinopoli, nei Dardanelli, nel Bosforo, a Salonicco e nel golfo di Alessandretta.

ATENE, 14. — Le classi della riserva 1893 e 1894 sono chiamate sotto le armi.

I risorvisti si dovranno presentare entro 48 ore.

PARIGI, 14. — Secondo il *Gaulois*, le Potenze studiano la questione della nomina del Principe Giorgio a Governatore generale dell'Isola di Candia, la quale resterebbe tributaria della Turchia.

BUCAREST, 14. — *Camera dei Deputati.* — Il Presidente del Consiglio, Aurelian, rispondendo ad un'interpellanza del deputato Jepurescu, dice che, secondo le informazioni del Governo, ogni pericolo di guerra sarebbe eliminato mercè l'accordo delle Potenze, delle quali la Rumania seconderà gli sforzi, per quanto glielo consentano i suoi mezzi.

ATENE, 14. — I Cristiani hanno aperto il fuoco, tirando colpi di cannone contro la fortezza di La Canea.

ATENE, 14. — Nel pomeriggio di ieri, un corpo d'esercito, composto di un reggimento di fanteria, di una compagnia del genio e di una batteria, si è imbarcato al Pireo, in mezzo all'entusiasmo della folla.

Il Principe ereditario passò in rivista le truppe e diresse loro calde parole.

LA CANEA, 14. — Le fucilate nei dintorni di Halepa sono cessate nella notte.

Le truppe turche occuparono con cannoni le alture di Acrotiri, che erano tenute ieri dai Cristiani.

BERLINO, 14. — I delegati alla Conferenza sanitaria internazionale di Venezia sono partiti per Venezia.

ATENE, 14. — I rappresentanti delle Potenze si sono riuniti per deliberare intorno alla situazione.

Si assicura che decisero d'indirizzare rimostranze al Governo ellenico per la sua attitudine nella questione di Candia.

Il Principe Giorgio, al suo arrivo, ieri, alla Canea, ricevette la visita dei Comandanti delle navi estere. Quindi il Principe riparti per Milo, colla flottiglia delle torpediniere.

Corre voce alla Canea che i Bey, considerando come disperata la resistenza contro i Cristiani che bloccano la città, invitarono i Comandanti delle navi estere ad occuparla. I Comandanti ne avrebbero riferito ai rispettivi Governi.

ATENE, 14. — Il Ministro degli affari esteri, rispondendo alle rimostranze dei Ministri plenipotenziari delle Potenze estere, dichiarò che il Governo greco, cosciente della situazione nell'isola di Candia, non esitava ad assumere tutta la responsabilità delle misure prese.

Un vapore greco è arrivato a Sira, con 1500 profughi d'Eracleion.

COSTANTINOPOLI, 14. — L'attacco, segnalato ieri, di una nave da guerra greca, avvenne contro una nave turca che trasportava soldati da Candia a La Canea.

Le Potenze si sono accordate sulle istruzioni da darsi ai comandanti delle Squadre nelle acque candiotte. I Comandanti dovranno impedire ogni atto di aggressione ed è loro lasciata una certa libertà d'azione e d'iniziativa.

Non si confermano le voci di spedizioni di armi, munizioni e volontari greci in Macedonia.

ATENE, 14. — I piroscafi che trasportano truppe elleniche nell'isola di Creta, giunti a Milo, ripartono immediatamente.

COSTANTINOPOLI, 14. — In seguito alla riunione tenuta ieri gli Ambasciatori raccomandarono ai loro rispettivi Governi l'occupazione delle città di La Canea, Rotimo e Candia, per la protezione dei Musulmani.

VIENNA, 14. — Il *Correspondenz Bureau* ha da La Canea, in data di ieri: « I Cristiani incominciarono, alle ore 4, i preparativi per l'attacco della città, occupandone le colline circostanti.

« Al principio del conflitto il Governatore Berowich pascià, con 30 Montenegrini, lasciò l'isola, imbarcandosi su di una nave da guerra russa. »

TRIESTE, 14. — Vi fu oggi un Comizio elettorale per le elezioni comunali.

Vi presero parte moltissimi elettori.

Il dott. Venezian svolse il programma del partito del Progresso, rilevandone il carattere nazionale.

Nessun incidente.

BERLINO, 14. — L'Imperatore ha conferito, nel pomeriggio, lungamente col Cancelliere, principe di Hohenlohe.

S. M. visitò poscia gli Ambasciatori di Russia, Austria-Ungheria e Inghilterra, che si recarono quindi al Ministero degli Affari esteri.

ATENE, 14. — L'ammiraglio comandante la squadra inglese ha l'ordine di prevenire una collisione nel mare di Candia fra le forze turche e le greche.

Il Principe Nicola parte col terzo reggimento di artiglieria per Larissa.

ATENE, 14. — Si ha da La Canea: Si conferma che il Governatore generale dell'isola, Berovich Pascià, si sia rifugiato a bordo di una nave russa.

I Consoli coi loro nazionali si sono imbarcati a bordo delle navi dei rispettivi paesi.

Gli insorti continuano a bombardare, con fuoco ben nutrito, la città. I Musulmani sono demoralizzati.

A Retimo i Musulmani saccheggiarono parecchi negozi di Cristiani, incendiandoli poscia con miccie

ATENE, 14. (*Mezzanotte*). — Si assicura che un Corpo d'esercito greco sia sbarcato nell'isola di Candia.

I Musulmani, assediati a La Canea, tentarono una sortita. Una sanguinosa battaglia dura da stamane.

I Turchi hanno quattro cannoni.

COSTANTINOPOLI, 14. — Le notizie dei Consoli recano: « Ieri, alle ore 4 pom., i Cristiani attaccarono Halepa, difesa da truppe di basci-bozuk.

« I Consoli, colle loro famiglie, lasciarono Halepa, eccettuato quello austriaco, maggiore Pinter.

« Le torpediniere greche incrociano lungo la costa per impedire lo sbarco di truppe turche.

« La notizia che gli Ambasciatori sconsigliano la Porta dall'inviare truppe nell'isola di Candia è inesatta. Consigli in proposito vennero dati dagli Ambasciatori prima della partenza delle navi da guerra greche dal Pireo, onde impedire un incoraggiamento all'insurrezione. Dopo d'allora essi lasciarono alla Porta le mani libere.

« Nei circoli politici turchi si spera che l'accordo delle Potenze riuscirà ad impedire, mediante le loro squadre, l'azione della Grecia nell'isola di Candia. »

LA CANEA, 15 — Il governatore Borovich Pascià è partito alla volta di Trieste sopra il postale austro-ungarico. Prima di partire egli annunziò ai Consoli esteri di aver rassegnato le sue dimissioni.

LA CANEA, 15. — Il Console di Grecia a Candia, dopo aver notificato al governatore Borovich Pascià che, in caso di disordine, la nave da guerra ellenica bombarderebbe Candia, si è imbarcato, ieri, sulla corazzata greca *Miaouli* affidando la protezione dei sudditi ellenici e dell'Archivio del Consolato al console inglese.

Anche il Console ellenico di La Canea con tutto il personale del Consolato e col Vescovo ortodosso, si è imbarcato nel pomeriggio di ieri sulla corazzata *Hydra*. La bandiera del Consolato venne ammainata e gli Archivi trasportati a bordo dell'*Hydra* che è partita alle ore 17.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 13 febbraio 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 760 05
Umidità relativa a mezzodì 84
Vento a mezzodì . . . . . . Sud debolissimo.
Cielo . . . . piovigginoso.
Termometro centigrado . . . . . { **Massimo** 13 °0 / **Minimo** 8 °9.
Pioggia in 24 ore: mm. 3.4

Li 13 febbraio 1897:

In Europa bassa pressione al N, Pietroburgo 746; ancora elevata sulla Spagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato Italia superiore e versante Adriatico; diminuito altrove; temperatura generalmente aumentata, qualche pioggia.

Stamane: cielo generalmente coperto con qualche pioggia al centro.

Barometro: 764 Genova, Cagliari, Roma; 765 Torino, Palermo, Napoli, Lecce; 766 Belluno, Domodossola, Catania, Catanzaro.

Probabilità: venti deboli vari; cielo nuvoloso o coperto con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 febbraio 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	15 4	4 5
Genova	1/4 coperto	calmo	12 5	8 9
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	16 1	6 6
Cuneo	1/2 coperto	—	12 0	3 2
Torino	nebbioso	—	11 5	3 5
Alessandria	nebbioso	—	12 8	2 7
Novara	nebbioso	—	13 5	3 8
Domodossola	1/2 coperto	—	8 8	1 3
Pavia	3/4 coperto	—	14 6	3 7
Milano	3/4 coperto	—	13 1	3 4
Sondrio	sereno	—	8 7	1 4
Bergamo	nebbioso	—	10 3	5 0
Brescia	1/2 coperto	—	11 0	6 0
Cremona	coperto	—	10 7	2 0
Mantova	coperto	—	9 0	5 0
Verona	coperto	—	11 7	3 2
Belluno	1/4 coperto	—	5 9	— 2 1
Udine	coperto	—	9 8	3 0
Treviso	1/2 coperto	—	9 0	3 9
Venezia	sereno	calmo	8 6	3 2
Padova	sereno	—	8 1	2 2
Rovigo	coperto	—	11 2	5 2
Piacenza	coperto	—	11 3	3 1
Parma	nebbioso	—	11 1	2 6
Reggio Emilia	coperto	—	11 6	4 4
Modena	3/4 coperto	—	12 0	2 6
Ferrara	coperto	—	11 4	4 5
Bologna	1/2 coperto	—	11 2	1 8
Ravenna	nebbioso	—	14 1	0 4
Forlì	coperto	—	12 6	3 8
Pesaro	coperto	calmo	12 9	4 1
Ancona	coperto	calmo	13 7	7 7
Urbino	nebbioso	—	11 2	4 3
Macerata	coperto	—	14 7	6 8
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	14 5	5 0
Perugia	piovoso	—	9 5	5 6
Camerino	coperto	—	9 9	5 0
Lucca	coperto	—	14 4	5 3
Pisa	coperto	—	13 8	5 8
Livorno	coperto	calmo	14 8	8 0
Firenze	nebbioso	—	14 4	5 6
Arezzo	coperto	—	12 9	6 2
Siena	coperto	—	11 8	6 1
Grosseto	coperto	—	13 4	9 8
Roma	piovigginoso	—	11 3	8 9
Teramo	coperto	—	14 0	5 3
Chieti	coperto	—	12 5	2 0
Aquila	coperto	—	8 5	2 8
Agnone	coperto	—	9 6	3 2
Foggia	1/4 coperto	—	15 9	4 8
Bari	3/4 coperto	calmo	13 0	4 8
Lecce	1/2 coperto	—	16 0	5 0
Caserta	coperto	—	13 1	7 8
Napoli	coperto	calmo	11 7	9 3
Benevento	coperto	—	11 1	3 2
Avellino	coperto	—	11 1	2 7
Salerno	1/4 coperto	—	7 4	3 9
Potenza	coperto	—	7 9	3 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	7 4	— 0 2
Reggio Calabria	coperto	calmo	15 0	10 0
Trapani	coperto	calmo	15 6	10 6
Palermo	coperto	legg. mosso	14 9	6 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	14 0	—
Caltanissetta	sereno	—	13 2	3 2
Messina	coperto	calmo	13 8	11 2
Catania	coperto	calmo	14 8	7 5
Siracusa	3/4 coperto	calmo	14 7	7 0
Cagliari	coperto	calmo	16 5	9 0
Sassari	piovoso	—	12 6	8 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 Febbraio 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI Versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 genn. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	93,90 87½ 85,82½ 80)		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,25 20 27½ 30	94 27¾	94,32½ 30,27½ 22½ 20 25 32½)		— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,25 32½	— —			— —
			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10	94,70	— —			— —
			detta » di L. 5		— —			— —
»			detta 4 ½ %		— —	103,80		103 80 (1)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	103,90	— —			— —
»			» » » 3 a 45		— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			— —
»			» » » interamente liberati		— —			— —
»			detta 4 %		— —			94 15
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			58 50
			detta 3 % piccolo taglio		— —			59 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			490 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			476 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			293 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			465 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			483 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			664 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			505 50
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			722 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			120
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			442
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			370 —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			812 —
1 genn. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1250 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	178 176½ 178		— —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			121 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	241 242 242¼ 242½		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 genn. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			306 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	117 116		— —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 — (2)
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			17 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
1 genn. 97	250	250	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			243 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			100 —
»	250	125	» » - Vita		— —			215 —

(1) p. cont. — (2) ex L. 2,0).

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.				
1 genn. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89	— —			289 —
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	— —			918 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	— —			463 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	— —			175 —
»	250	250	» » » 4 %	— —			75 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia	— —			512 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	— —			— —
1 apr 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	— —			— —
1 genn. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardogna	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	— —			— —
1 genn. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %	— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.				
	25	21	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz				
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	— —			42 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	— —			10 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	104 87 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 45 40	— —	105 82 1/2	105 85 65	105 62 45	105 85 75	105 80 25
3	Londra	90 giorni	— —	26 33	26 47	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 52	— —	— —	26 66 61	26 63 60	26 62 1/4 57 1/4	26 65
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
4	Germania	Chêque	130 —	— —	— —	130 50 35	130 50 25	130 37 1/2 17 1/2	130 80

Risposta dei premi . . 25 Febbr.
Prezzi di Compensazione 25 »

Compensazione . . . 26 Febbr.
Liquidazione . . . . 27 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1897

Rendita 5 %	95 20
detta 4 1/2 %	103 35
detta 4 %	95 10
detta 3 %	58 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» detto 4 % (1ª Emissione)	482 —
» detto 4 % (2ª a 8ª Emis.)	472 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	293 —
» » » B. d'It. 4 %	475 —
» » » » 4 1/2 %	490 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	665 —
» » Mediterranee	503 —
» » Sarde (Preferen.)	280 —
» Banca d'Italia	723 —
» Banco di Roma	120 —
» Istituto It. Cred. Fond.	435 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	300 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	805 —
» » Acqua Marcia	1242 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	177 —
» » Molini Past. Pant.	122 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramway-Om.	231 —
» » Navig. Gen. Ital.	317 —
» » Metallurgica Ital.	117 —
» » Piccola Borsa di Roma	100 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	17 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	243 —
» Fondiaria Incendio	100 —
» » Vita	215 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	289 —
» Strade Ferr. del Tirreno	465 —
» Soc. Immobiliare	175 —
» » » 4 %	75 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	43 —
» » Immobiliare	11 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

12 febbraio 1897.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 291
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 8125

La Commissione Sindacale

ADOLFO CAVACEPPI.
ENRICO SAMBUCETTI.
MATTEO LOVATTI.

Visto: Il Deputato di Borsa: DOMENICO ROMALLI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.